

Opposizione allo stato passivo - Eccezioni nuove del curatore -
Proponibilità - Conseguenze - Termine a difesa per l'opponente -
Necessità - Condizioni - Fattispecie.

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può introdurre eccezioni nuove, ossia non formulate già in sede di verifica; in tal caso peraltro, e solo in relazione ai contenuti e termini dell'eccezione nuova, il rispetto del principio del contraddittorio esige che sia concesso termine all'opponente per dispiegare le proprie difese e produrre la documentazione probatoria idonea a supportarle. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato il decreto del Tribunale di inammissibilità della produzione documentale sull'esistenza, entità e rango del credito insinuato, richiesta dall'opponente, in quanto estranea al tema dei controcrediti introdotto con l'eccezione del curatore).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22386 del 06/09/2019 (Rv. 655291 - 01)

Riferimenti normativi: [Dlgs 14 2019 art 201](#), [Dlgs 14 2019 art 202](#),
[Dlgs 14 2019 art 203](#), [Dlgs 14 2019 art 206](#), [Dlgs 14 2019 art 207](#)